

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LVI

BARI, 24 SETTEMBRE 2025

n. 5 *straord.*



Decreti del Presidente della Giunta regionale

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della Legge regionale 15 giugno 2023, n. 18, è pubblicato con frequenza bisettimanale, attraverso edizioni ordinarie, di norma il lunedì e il giovedì, straordinarie e supplementari. Il BURP si articola in tre sezioni.

Nella prima sezione sono pubblicati gli atti della Regione Puglia, di seguito elencati per tipologia:

- a) lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali;
- b) gli atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;
- c) le deliberazioni del Consiglio regionale;
- d) le deliberazioni della Giunta regionale;
- e) i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- f) i decreti del Presidente del Consiglio regionale;
- g) le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
- h) le determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale, in primis quelle che definiscono i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili e vantaggi economici di qualunque genere, oppure che specificano criteri e modalità per il rilascio di autorizzazioni, accreditamenti, licenze e provvedimenti analoghi, nonché ogni determinazione dirigenziale che la struttura regionale adottante ritenga di pubblicare;
- i) gli atti dell'amministrazione regionale di cui sia disposta la pubblicazione in base all'ordinamento vigente;
- j) le richieste di referendum regionali, i relativi atti d'indizione e la proclamazione dei risultati.

Nella seconda sezione sono pubblicati gli atti degli enti pubblici e privati e degli organi giurisdizionali dello Stato, di seguito elencati per tipologia:

- a) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Puglia o a leggi statali o a conflitti di attribuzione che coinvolgono la Regione Puglia;
- b) le ordinanze degli organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità costituzionale relative a leggi regionali;
- c) i ricorsi e le ordinanze promossi innanzi alla Corte costituzionale aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Puglia, insieme ai provvedimenti adottati dalla Corte costituzionale per la definizione di tali giudizi;
- d) gli atti di organi statali o comunitari di cui sia prescritta la pubblicazione nel bollettino ufficiale da norma di legge oppure la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale;
- e) gli atti degli enti locali e degli enti pubblici e privati, la cui pubblicazione sia richiesta dagli stessi anche in ragione di prescrizioni normative o regolamentari;
- f) tutti gli altri atti di particolare interesse per la Regione Puglia, adottati da qualunque autorità o ente diverso dalla Regione, la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale o dall'autorità giudiziaria.

Nella terza sezione sono pubblicati tutti gli atti e gli avvisi della Regione e di altri enti pubblici che interessano la collettività regionale la cui pubblicità risponda a esigenze di carattere informativo diffuso, nonché gli atti e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale o alle procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento a:

- a) provvedimenti di approvazione di bandi e avvisi in materia di contratti pubblici;
- b) provvedimenti di avvio delle procedure di reclutamento del personale;
- c) determinazioni dirigenziali di approvazione delle graduatorie di affidamento e/o di concorso;
- d) determinazioni dirigenziali di costituzione delle commissioni di gara e/o di concorso;
- e) altri atti delle procedure di affidamento e/o procedure concorsuali la cui pubblicazione sia richiesta da legge.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

SEZIONE PRIMA

Decreti del Presidente della Giunta regionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2025, n. 512

Decreto di Indizione comizi. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2025, n. 513

Circoscrizioni elettorali. Decreto di assegnazione seggi, ex artt. 3 e 4, legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni...... 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2025, n. 514

Circoscrizioni elettorali. Liste di candidati per la carica di Consigliere regionale. Decreto di determinazione del numero di candidati suddiviso per genere (quantitativo minimo e massimo) e del numero di presentatori. - Artt. 3, 4 e 8, commi 8, 12 e 13, della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni...... 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2025, n. 515

Consultazioni regionali del 23 e 24 novembre 2025. Decreto di approvazione del modello di scheda..... 10

SEZIONE PRIMA

Decreti del Presidente della Giunta regionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2025, n. 512

Decreto di Indizione comizi.**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

VISTO l'art. 122 della Costituzione che attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare il sistema elettorale regionale;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 recante "*Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale*", e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le leggi 17 febbraio 1968, n. 108, e 23 febbraio 1995, n. 43, recanti norme per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, come recepite con modificazioni dall'art. 1, comma 2, della richiamata legge regionale elettorale;

VISTI gli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 1 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 15 maggio 2025, n. 72, recante Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025, con il quale al fine di favorire la partecipazione degli elettori, è stato previsto che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025 si svolgano, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15;

RITENUTO di dover indire, ex art. 5, della citata legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, per compiuto quinquennio di carica, le consultazioni per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia,

DECRETA

nella Regione Puglia sono indette le consultazioni per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale per compiuto quinquennio di carica dalla data delle precedenti elezioni.

I comizi sono convocati per domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025; le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Giusta previsione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 15 maggio 2025, n. 72, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti, avranno luogo, senza interruzioni, le operazioni di scrutinio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà comunicato ai Sigg. Prefetti della regione, per la trasmissione ai Sigg. Sindaci e Commissari dei Comuni della regione per darne notizia agli elettori, nonché al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bari, ai Sigg. Presidenti dei Tribunali dei capoluoghi di Provincia e ai Sigg. Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali della regione.

Bari, lì

24 settembre 2025

EMILIANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2025, n. 513

Circoscrizioni elettorali. Decreto di assegnazione seggi, ex artt. 3 e 4, legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio decreto n. 512 in data odierna con il quale sono stati convocati, per domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025, i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia;

VISTO l'art. 24 dello Statuto della Regione Puglia che fissa in cinquanta, oltre al Presidente della Giunta regionale, il numero dei consiglieri di cui si compone il Consiglio Regionale, eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione;

VISTO l'art. 41 del medesimo Statuto il quale dispone che contestualmente alla elezione del Consiglio regionale, i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia, eleggono a suffragio universale e diretto il Presidente della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, recante "*Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale*";

VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 235, recante disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023 (S.O. alla G.U. del 23 marzo 2023, n. 53) recante la "*Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni*", la cui applicabilità è stata disposta dall'art. 1, commi 236-bis e 236-ter, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, introdotti dall'art. 2, comma 1, lett. c) del Decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38;

VISTO l'art. 14, comma 1, lett. a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, così come integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 8 agosto 2025, n. 122, il quale consente di mantenere lo stesso numero di consiglieri nel caso in cui il calo demografico "*si riduca entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie indicate nel primo periodo*";

VISTI gli artt. 3 e 4 della richiamata legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni;

DECRETA

alle circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle Province istituite nella Regione dalla legge della Repubblica, sono assegnati, ex artt. 3 e 4, della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, ventitré seggi, come indicati nella tabella allegata al presente decreto e del quale costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà comunicato ai Sigg. Sindaci, e Commissari Straordinari dei Comuni della Regione per darne notizia agli elettori, nonché al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bari ed ai Sigg. Presidenti dei Tribunali dei capoluoghi di Provincia della Regione.

**Bari, lì
24 settembre 2025**

EMILIANO



REGIONE PUGLIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Circoscrizioni elettorali

Tabella di assegnazione di numero ventitré seggi di Consigliere regionale a norma dell'art. 4, comma 1, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni.
(parte integrante del Decreto del Presidente della Regione n. 513 del 24 settembre 2025)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI	POPOLAZIONE CENSIMENTO 2021	QUOZIENTE DI RIPARTO:		SEGGI
		QUOZIENTI INTERI	RESTI	
			170.562,00	
BARI	1.226.784	7	32.850,00	7
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	380.616	2	39.492,00	2
BRINDISI	381.273	2	40.149,00	2
FOGGIA	599.028	3	87.342,00 (*)	4
LECCE	775.348	4	93.100,00 (*)	5
TARANTO	559.892	3	48.206,00	3
TOTALI	3.922.941	21	341.139,00	23

(*) N.B. Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali è stato assegnato un ulteriore seggio.

EMILIANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2025, n. 514

Circoscrizioni elettorali. Liste di candidati per la carica di Consigliere regionale. Decreto di determinazione del numero di candidati suddiviso per genere (quantitativo minimo e massimo) e del numero di presentatori.

- Artt. 3, 4 e 8, commi 8, 12 e 13, della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio decreto n. 512 in data odierna con il quale sono stati convocati, per domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025, i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia;

VISTO l'art. 24 dello Statuto della Regione Puglia che fissa in cinquanta, oltre al Presidente della Giunta regionale, il numero dei consiglieri di cui si compone il Consiglio Regionale, eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione;

VISTO l'art. 41 del medesimo Statuto il quale dispone che contestualmente alla elezione del Consiglio regionale, i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia eleggono a suffragio universale e diretto il Presidente della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, recante *"Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023 (S.O. alla G.U. del 23 marzo 2023, n. 53) recante la *"Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni"*, la cui applicabilità è stata disposta dall'art. 1, commi 236-bis e 236-ter, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, introdotti dall'art. 2, comma 1, lett. c) del Decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38;

VISTI gli artt. 3, 4 e 8, commi 8, 12 e 13, della richiamata legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni;

DECRETA

le liste circoscrizionali per l'elezione del Consiglio regionale della Puglia, a norma dell'art. 8, commi 12 e 13, della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, devono comprendere un numero di candidati, suddiviso per genere, compreso tra il numero minimo e massimo, come determinato per ciascuna circoscrizione elettorale nella allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Nella tabella, giusta il disposto di cui all'art. 8, comma 8, della citata legge regionale, è determinato, altresì, il numero dei presentatori occorrenti per la presentazione delle liste nei casi di insussistenza delle condizioni di esonero previste dal successivo comma 9 e dall'art. 1, comma 2, della legge 8 agosto 2025, n. 122, a norma dei quali sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni, anche in una sola delle Camere o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà comunicato ai Sigg. Prefetti della regione, per la trasmissione ai Sigg. Sindaci e Commissari dei Comuni

della regione per darne notizia agli elettori, nonché al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bari, ai Sigg. Presidenti dei Tribunali dei capoluoghi di Provincia.

Bari, lì
24 settembre 2025

EMILIANO



REGIONE PUGLIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI - LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI, DISTINTO PER GENERE, OCCORRENTE PER LA FORMAZIONE DI CIASCUNA LISTA
E RELATIVO NUMERO DI SOTTOSCRIZIONI NECESSARIE NEI CASI DI INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI ESONERO
QUANTITATIVI MINIMI E MASSIMI**

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI	POPOLAZIONE CENSIMENTO 2021 (1)		CONSIGLIERI DA ELEGERE (2)		MINIMO				MASSIMO				NUMERO SOTTOSCRITTORI			
					GENERE A (4)		GENERE B (4)		GENERE A (4)		GENERE B (4)		MINIMO (5) (6)		MASSIMO (5) (6)	
					TOTALE (2) (3)					TOTALE (2) (3)						
BARI	1.226.784	7	7	3	4	16	6	10	2000	3000						
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	380.616	2	2	1	1	5	2	3	1000	1500						
BRINDISI	381.273	2	2	1	1	5	2	3	1000	1500						
FOGGIA	599.028	4	4	2	2	7	3	4	1750	2500						
LECCE	775.348	5	5	2	2	10	4	6	1750	2500						
TARANTO	559.892	3	3	1	1	7	3	4	1750	2500						
TOTALI	3.922.941	23	23	10	13	50	20	30	////	////						

(1) Al colli fini dell'applicazione delle norme in materia elettorale e referendaria trova applicazione il D. P.R. 20 gennaio 2023 (G.O. alla G.U. del 23 marzo 2023, n. 53) recante la "Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni", giusta il disposto dell'art. 1, commi 236-bis e 236-ter, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. c) del Decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38.

(2) Art. 3, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.

(3) Art. 8, comma 12, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.

"In ciascuna circoscrizione ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 4 e non superiore al numero che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della Regione e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e del più alto resto".

(4) Art. 8, comma 13, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.

"Nelle liste di candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento. In caso di quoziente frazionario si procede all'unità più vicina. Ai gruppi consiliari formati a seguito dell'esito delle elezioni composti dai movimenti e dai partiti politici che abbiano presentato liste non rispettose della proporzione di cui al presente comma è applicata, da parte del Consiglio regionale, in fase di erogazione per la prima annualità, una sanzione fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito, dei contributi loro assegnati ai sensi dell'articolo 5 della Legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), così come in ultimo sostituito dall'articolo 5 della Legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (riduzione dei costi della politica). Il Presidente del Consiglio regionale determina con proprio decreto.

(5) Art. 8, commi 8 e 9, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.

8. Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

9. Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composto, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indicazione delle elezioni anche in una sola delle camere, o per rinunzia di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa. In tal caso, la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.

(6) Art. 1, comma 2, L. 8 agosto 2025, n. 122.

"2. Ferme restando le discipline regionali adottate nel rispetto delle disposizioni di principio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, in occasione della presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere regionale sono esentate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che, al momento dell'indicazione delle elezioni regionali, sono espressioni di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2025, n. 515
Consultazioni regionali del 23 e 24 novembre 2025. Decreto di approvazione del modello di scheda

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 122 della Costituzione che attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare il sistema elettorale regionale;

VISTA la L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, della Regione Puglia recante "*Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale*", come successivamente modificata ed integrata;

VISTE le Leggi 17 febbraio 1968, n. 108, e 23 febbraio 1995, n. 43, recanti norme per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, come recepite con modificazioni dall'art. 1, comma 2, della richiamata legge regionale elettorale;

VISTO l'art. 7, comma 10, della Legge Regionale n. 2/2005, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2025, il quale demanda al Presidente della Giunta, l'approvazione, con decreto, del modello di scheda, formato secondo le indicazioni della legge stessa, da utilizzare per elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta Regionale;

RITENUTO di dover ottemperare al dettato delle precitate norme;

D E C R E T A

La scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta deve avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle allegate tabelle A/2025 e B/2025 che fanno parte integrante del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà comunicato ai Prefetti della regione per l'applicazione in sede di predisposizione della scheda di votazione in ciascuna circoscrizione elettorale.

Bari, lì
24 settembre 2025

EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Tabella A (allegata al Decreto n. 515 emesso dal Presidente della Giunta regionale in data 24 settembre 2025)

Modello della parte interna della scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia

PARTE I	1 NOME E COGNOME <small>(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE)</small>	2	3
PARTE II	4	5	6 NOME E COGNOME <small>(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE)</small>
PARTE III	7	8	9 NOME E COGNOME <small>(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE)</small>
PARTE IV	10	11	12
	13	14	15



REGIONE PUGLIA

La scheda è di colore verde con pantone tipografico "GREEN U".

Nel formato standard, suddivisa in quattro parti uguali, misura cm 41x32.

Le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i contrassegni accanto al rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Giunta posto geometricamente in posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi. Sulla destra di ogni contrassegno sono stampate due righe tratteggiate per l'espressione del voto di preferenza per massimo due candidati alla carica di Consigliere regionale aventi sesso diverso. I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a nove.

Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi.

Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato a più di 9 liste circoscrizionali, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio.

In ogni caso, i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di Presidente della Giunta devono essere contenuti nel medesimo spazio.

I nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio Centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della regione.

I contrassegni di ciascuna lista circoscrizionale ad essi collegati devono essere disposti secondo il **numero d'ordine di sorteggio definitivo** comunicato dall'Ufficio Centrale regionale a ciascun Ufficio Centrale circoscrizionale.

Qualora per una circoscrizione elettorale non sia stata presentata o ammessa una lista di candidati per la carica di Consigliere regionale facente parte di un gruppo comunque costituito a livello regionale, non dovrà procedersi, alla stampa del contrassegno di detta lista. Pertanto, rimarrà bianco lo spazio residuo posto alla destra del rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, ove non ci fossero altre liste collegate al medesimo candidato Presidente; mentre, si proseguirà con l'indicazione del contrassegno che sussegue, ove la lista risulti in coalizione con altre.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata dev'essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

Bari, li

24 settembre 2025

EMILIANO



Michele
Emiliano
24.09.2025
09:25:06
GMT+02:00



REGIONE PUGLIA

Tabella B (allegata al Decreto n. 515 emesso dal Presidente della Regione in data 24 settembre 2025)

Modello della parte esterna della scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia


PARTI I
PARTI II
PARTI III
PARTI IV

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE
della PUGLIA
(data dell'elezione)
di
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE
(denominazione della Provincia)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
.....

.....
NELLA
CELLA
DELLA
SCHEDA
DI VOTAZIONE



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372

Sito internet: <https://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Responsabile **Dott.ssa Maddea MICCOLIS**

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)